

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 964-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72^a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Questo Atto di emendamento risponde soprattutto alla *ratio* di ridurre il principio del primato dei dieci paesi maggiormente industrializzati facenti parti ora di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione e di fare spazio, invece, ai paesi in via di sviluppo, la cui forza numerica è predominante nell'ambito dell'organismo, in modo ch'essi possano partecipare nel senso più ampio possibile alle scelte di importanza fondamentale dell'Organizzazione.

La trasformazione della costituzione originaria comporta alcuni rilevanti cambiamenti nelle funzioni di governo e di gestione dell'organismo internazionale.

Le modifiche sono sostanzialmente quattro e attengono:

- 1) al modo di nomina del direttore generale dell'Organizzazione;
- 2) alla riforma della composizione del Consiglio di amministrazione;
- 3) alla modifica del *quorum* necessario affinché le votazioni siano valide;
- 4) alla variazione della maggioranza richiesta per apportare emendamenti alle disposizioni fondamentali della Costituzione.

Nomina del direttore generale.

Adesso era designato esclusivamente dal Consiglio d'amministrazione. Con l'atto di emendamento il Consiglio è ancora competente per la nomina, ma questa dev'essere subordinata all'approvazione della Conferenza internazionale del lavoro. Si vuole dare così più peso agli orientamenti dei paesi del Terzo Mondo che in larga parte costituiscono l'Organizzazione.

Riforma del Consiglio di amministrazione.

Lo stesso principio di favorire i paesi in via di sviluppo è applicato nella incisiva riforma del Consiglio di amministrazione. Qui viene

soppressa la riserva, che appariva nell'articolo 7 della Costituzione originaria, per cui i dieci maggiori Stati industriali dovevano essere inclusi di diritto nel Consiglio d'amministrazione. Viene invece raddoppiato in Consiglio il numero dei seggi attualmente esistenti, per rafforzare i gruppi geografici meno avanzati.

Il criterio di distribuzione per aree geografiche articola il Consiglio in questo modo: 112 seggi, di cui 56 ai governi, 28 ai rappresentanti dei datori di lavoro e 28 ai rappresentanti dei lavoratori. Dei 56 seggi governativi 13 seggi sono riservati all'Africa; 12 all'America; 15 e 14 seggi a turno all'Asia e all'Europa. Ciascuno dei due restanti seggi sarà attribuito a turno all'Africa e all'America da un lato, all'Asia e all'Europa dall'altro.

Il negoziato sulla distribuzione geografica è stato lungo e complesso e sono stati adottati dei criteri convenzionali di ripartizione dei paesi. Va segnalato a questo proposito che Israele è stato assegnato alla «quota» dei paesi europei non per una ragione politica - che dovrebbe essere messa in discussione soprattutto alla luce di una politica globale che lo vede inserito nell'area medio-orientale - ma per una convenienza tecnico-economica, che gli permette in quell'area di esplicare meglio le sue potenzialità e di figurare nel Consiglio.

Sul versante tecnico, la modifica del *quorum* necessario alla validità delle votazioni avviene computando ai fini del minimo di presenze le astensioni. Da ultimo, l'emendamento stabilisce che, da ora in poi, per apportare emendamenti alle disposizioni fondamentali della Costituzione occorre la maggioranza dei 3/4 e non più dei 2/3.

La Commissione affari esteri chiede all'Assemblea di approvare il disegno di legge con cui si autorizza la ratifica di questo Atto.

GEROSA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72^a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.